

## Messaggio 3893

### Concernente la modificazione di alcuni articoli della Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'armi

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri ,

pendente davanti alle Camere federali l'iniziativa sulle armi e sulle munizioni votata dal Gran Consiglio il 10 dicembre 1990 ( per maggior dettagli si rimanda al testo dell'iniziativa 23 aprile 1990 della Commissione speciale ; relatore l'On . A . Righetti) lo scrivente Consiglio ritiene , nell'attesa della prolungazione della auspicata Legge federale , di proporvi la completazione del vigente art . 20 concernente il rilascio del porto d'armi rispettivamente un paio di modifiche di carattere formale .

Nel nostro Cantone sono 316 (dato del 1991) le persone che attualmente usufruiscono di un porto d'arma e ogni anno decine di persone ne fanno richiesta (70 nel 1989 , 82 nel 1990 e 67 nel 1991) .

Attualmente l'autorità cantonale non è in grado , per carenza di base legale , di verificare se coloro che richiedono il porto d'arma , saprebbero , in caso di necessità , manipolare e usare le armi con sicurezza . Occorre porre rimedio con urgenza a questa insoddisfacente situazione in modo da evitare pericoli per il richiedente stesso come pure nei confronti di terze persone .

Pertanto proponiamo l'inserimento di due nuovi cpv . nell'art . 20 del seguente tenore:  
2 Chi richiede una licenza di porto d'armi o il suo rinnovo deve dimostrare di saper manipolare l'arma in modo idoneo .  
3 Le modalità d'esecuzione sono demandate al Consiglio di Stato . "

Per evitare inutile burocrazia si rinuncia a sottoporre coloro che sono attualmente in possesso del porto d'armi all'esame proposto . Siccome la licenza di porto d'armi è rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni , al momento del rinnovo , tali persone saranno sottoposte alla nuova normativa se da voi accettata .

Approfittiamo di questo messaggio per proporvi delle modifiche prettamente formali dei vigenti art . 1 e 10 .

Infatti , tenendo conto dell'entrata in vigore il 1° ottobre 1981 della Legge di applicazione alla Legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi , vi proponiamo di abrogare , dagli articoli summenzionati , la nozione concernente gli esplosivi" per evitare malintesi riguardo alla Legge applicabile . Analogo ragionamento deve essere tenuto per il concetto di gas e affini , poichè , già regolamentato e definito nel Concordato sul Commercio di armi e munizioni del 27 marzo 1969 .

Il Centro di legislazione e documentazione da noi interpellato ci ha inoltre consigliato di specificare in modo preciso il Concordato al quale si fa cenno all'art . 1 cpv . 1 lett . b) . Vi diamo seguito con la proposta di cui all'allegata modifica legislativa .

Cogliamo l'occasione per rendervi edotti che una modifica più sostanziale della vigente Legge , conformemente tra l'altro a quanto stabilito nelle LD/PF 1992 - 1995 (cfr . allegato 6) vi sarà proposta a dipendenza delle decisioni che verranno prese dal Parlamento federale .

Per le considerazioni che precedono vi invitiamo ad accogliere le modifiche che vi sono state esposte .

Vogliate gradire, Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra stima .

**Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, P . Martinelli

Il Cancelliere, A . Crivelli

Disegno di

**LEGGE**

sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'armi del 10 ottobre 1967;  
modifica

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 25 febbraio 1992 n . 3893 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'armi del 10 ottobre 1967 è modificata come segue:

**Art . 1 cpv . 1 lett . b) e i)**

1 Sono considerate armi agli effetti della presente legge:

b) altre armi utilizzate con una sola mano elencate dall'art . 2 del concordato sul commercio di armi e munizioni del 27 marzo 1969 ;

i) abrogata

**Art . 10 cpv . 1**

1 E' proibita la vendita e la consegna di armi e munizioni di qualsiasi natura a persone che non abbiano compiuto il ventesimo anno , nonchè alle persone designate dalla lett . b) alla lett . k) dell'art . 5 del concordato .

**Art . 20 cpv . 2 e 3 (nuovi)**

2 Chi richiede una licenza di porto d'armi o il suo rinnovo deve dimostrare di saper manipolare l'arma in modo idoneo .

3 Le modalità d'esecuzione sono demandate al Consiglio di Stato .

**II.**

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum , la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle legge e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.